

**BILANCIO**

## ***Eliminato il divieto di cessione dei prodotti tra retisti***

di **Luigi Scappini**

OneDay Master

### **Evoluzione dei Piani Transizione: iper ammortamento 2026 e credito 4.0 per imprese agricole**

Scopri di più

La **Legge n. 199/2025**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025**, S.O. n. 42/L, meglio nota come **Legge di bilancio 2026**, con il **comma 157** dell'art. 1, interviene sulla **disciplina** relativa ai **contratti di rete** stipulati tra **soggetti agricoli** in cui è prevista la possibilità di **attribuzione** di parte della **produzione** ottenuta **a titolo originario** in ragione di quanto previsto dal **programma di rete**.

Il **contratto di rete**, come noto, è stato introdotto con l'[art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009](#), conv. con modif. dalla Legge n. 33/2009, con il preciso fine di **dotare le imprese italiane** di uno **strumento** efficace per **combattere** il c.d. **nanismo** imprenditoriale nostrano rispetto alle **"consorelle" comunitarie**.

A tal fine, è previsto che, con il contratto di rete, **più imprenditori** perseguono lo **scopo** di **accrescere, individualmente e collettivamente**, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si **obbligano**, sulla base di un **programma** comune di rete, a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a **scambiarsi informazioni** o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in **comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa**.

Successivamente, il Legislatore è intervenuto per introdurre, con esclusiva applicazione al **settore primario**, una **particolare declinazione** di **tale forma contrattuale**.

Ai sensi dell'[art. 1-bis, comma 3, D.L. n. 91/2014](#), conv. con modif. dalla Legge n. 116/2014, è stato previsto che «Per le **imprese agricole**, definite come **piccole e medie** ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei **contratti di rete**, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la **produzione agricola** derivante dall'**esercizio in comune** delle attività, secondo il **programma comune di rete**, può essere **divisa** fra i contraenti in natura con l'**attribuzione** a ciascuno, **a titolo originario**, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

Viene, in questo modo, **introdotta** una forma di **sorta** di “**contratto di compartecipazione agraria**”, tipologia contrattuale ammessa in deroga dalla Legge n. 203/1982 per le sole colture stagionali, **applicabile** in questo caso alle **colture perenni** quali vigne, **oliveti e frutteti**.

La norma, nello specifico, prevede che **la produzione agricola**, che si ottiene dalla coltivazione in comune, può essere **oggetto di ripartizione fra i retisti attribuendo a ciascuno**, a titolo originario, la **quota di prodotto stabilita nel contratto di rete**.

È evidente che tale possibilità di **attribuzione** di parte del raccolto **a titolo originario**, introdotta con il fine di permettere una condivisione di know how e intenti da parte degli imprenditori agricoli che si caratterizzano spesso per le loro ridotte dimensioni, **presta il fianco** a **operazioni elusive** del **principio cardine** della Riforma del 2001: la **prevalenza** dei prodotti propri **rispetto a quelli acquistati presso terzi** nel caso di esercizio di attività connesse **tra cui vi rientra a pieno titolo anche la commercializzazione**.

In ragione di ciò, è a suo tempo intervenuta l'Agenzia delle Entrate a **perimetrare** l'ambito di applicazione della norma con la [risoluzione n. 75/E/2017](#).

In tale documento di prassi vengono individuati le **condizioni** a cui **è subordinato un regolare acquisto a titolo originario della produzione agricola**, ossia che:

- **tutti** i retisti svolgano **attività agricole di base**, da intendersi quali attività agricole *ex se*, ovverossia coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, e che **le eventuali attività connesse**, non solo non siano prevalenti, ma **siano legate alle attività di base da un rapporto di stretta complementarità**;
- che la **messa in comune** dei terreni sia **obbligatoria** e che sia **significativa** per tutti i **partecipanti alla rete**;
- che la **partecipazione** al conseguimento dell'**obiettivo comune**, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzi mediante **apporti equivalenti** e **condivisione** dei **mezzi umani e tecnici**, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con **divieto di monetizzazione delle spettanze**;
- che la **divisione** della produzione tra i retisti avvenga in maniera **proporzionata al valore** del **contributo** che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- che i **prodotti** oggetto di divisione **non** vengano **successivamente ceduti tra i retisti**, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.

La **Legge di bilancio 2026** interviene proprio su quest'ultima condizione eliminandola e **concedendo** la **possibilità** di procedere, successivamente all'assegnazione del prodotto a titolo originario tra i vari retisti, alla **cessione** degli stessi anche **a soggetti aderenti** al contratto di rete.

Del resto, **tale divieto** posto con la [risoluzione n. 75/E/2017](#), seppur **comprensibile**, in quanto



in tal modo si cercava di porre un argine a possibili manovre elusive tra i singoli retisti, **non** si **poggiava** sul **dato normativo e non** trovava neppure una **giustificazione giuridica** in quanto, una volta **conclusa** la **ripartizione** del prodotto, lo **stesso** diviene, come peraltro **confermato** nella stessa [risoluzione n. 75/E/2017](#) quando si analizzano i **profili IVA**, **prodotto proprio del retista** e come tale **cedibile a terzi senza vincoli**.